Schema di Accordo di collaborazione Osservatorio regionale sulla casa, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

per lo svolgimento in comune dell'attività di Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'art. 5 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella persona di _____, nato/a a _____, il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, d'ora innanzi definita anche "Regione"

e

Università Iuav di Venezia - ClusterLab H-City – Santa Croce 191 Venezia 30035 Cod. Fisc. 80009280274 - P. IVA 00708670278, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Rettore pro-tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191 autorizzato alla stipula del presente atto con …….., d'ora innanzi definita anche "Iuav - ClusterLab H-City"

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- l'art. 5 della Legge regionale n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla casa con il compito di: effettuare studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore riguardanti l'edilizia residenziale; formulare proposte alla giunta regionale inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale; pubblicare e diffondere dati e analisi sulla situazione abitativa;
- l'art. 49 della Legge regionale n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni demanda alla Giunta regionale l'individuazione di una Struttura tecnica di supporto al suddetto Osservatorio;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023 ha individuato l'Università Iuav - ClusterLab H-City quale Struttura tecnica di supporto ai sensi del citato art. 49;
- Università Iuav di Venezia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- Università Iuav di Venezia, in particolare mediante il ClusterLab H-City, ha sviluppato ricerche di base specifiche nel settore dell'edilizia residenziale ed è interessata a sperimentare attività di ricerca

relativa allo studio e all'analisi per l'elaborazione dei programmi regionali riguardanti l'edilizia residenziale pubblica;

- tra le parti è stato sottoscritto, in data 12 dicembre 2023 e 13 dicembre 2023, l'Accordo di collaborazione con la Regione, per lo svolgimento dell'attività di Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio regionale sulla casa (rif. repertorio Iuav n. 2104/20233 del 15 dicembre 2023) approvato con Decreto del Rettore rep. 677/2023, protocollo 97062/2023 del 12 dicembre 2023;
- le Parti hanno manifestato la comune volontà di proseguire nella collaborazione nelle tematiche oggetto della presente convenzione per gli ulteriori due anni, come previsto dal suddetto Accordo di collaborazione siglato nel 2023;

Considerato che

La Regione pone grande attenzione nei confronti della tutela del diritto all'abitare, promuovendo soluzioni al problema alloggiativo, fondate su un approccio integrato della materia, nell'ottica di fornire un supporto complessivo, volto al reinserimento nella comunità e mettendo in campo una pluralità di competenze a più livelli.

Atteso che la Regione del Veneto e Iuav - ClusterLab H-City sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti ed è interesse comune di entrambi realizzare una collaborazione, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice. Un accordo tra Amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa degli appalti pubblici.

L'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023 indica che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impegno dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:

- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;

- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

Richiamati la DGR n. 1517/2023 ed il relativo Accordo di collaborazione, sottoscritto nell'anno 2023 e considerati i successivi rinnovi del citato Accordo, per le annualità 2024 e 2025, finalizzati ad assicurare l'attività di ricerca specifica nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, relativamente allo studio e all'analisi per l'elaborazione di programmi regionali riguardanti le politiche dell'abitare.

La Regione e Iuav - ClusterLab H-City intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e smi e dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un nuovo accordo di collaborazione, nell'ottica di proseguire la ricerca e lo svolgimento di attività di interesse comune, intorno ad alcune attività, già avviate con il precedente Accordo, nonchè di avviarne di nuove, in coerenza con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi.

La collaborazione tra la Regione del Veneto e Iuav - ClusterLab H-City nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza ed economicità e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto dell'Accordo
Iuav - ClusterLab H-City si impegna, con il presente atto, a fornire all'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'art. 5 della L.R. n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il supporto tecnico necessario per l'assolvimento, da parte del medesimo, dei compiti assegnati, citati nelle premesse.

Art. 2 - Obiettivi e contenuti
Obiettivo del presente accordo è quello di fornire, tempestivamente, all'Osservato regionale sulla casa di cui al precedente articolo e alla Giunta regionale su richiesta, ogni elemento, studio e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali riguardanti l'edilizia residenziale pubblica nonché quant'altro funzionalmente necessario per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge.
Nel particolare, Iuav - ClusterLab H-City si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a:

- soddisfare le esigenze informative del decisore pubblico in relazione alla definizione, attuazione e revisione delle scelte di politica abitativa;
- fornire le conoscenze relative all'insieme degli interventi offerti dagli enti operanti nel settore abitativo, correlate con le informazioni sull'evoluzione della condizione abitativa della popolazione regionale, anche al fine di verificare la congruità delle politiche attivate rispetto alle caratteristiche della domanda sociale e alle dinamiche del settore;

- assicurare la permanenza, nel tempo, del flusso informativo in modo da garantire una continuità di conoscenze per il governo del settore abitativo;
- predisporre eventuali rapporti tematici su singoli aspetti rilevanti per la definizione di politiche settoriali pubbliche (domanda sociale; accompagnamento sociale all'abitare; aree, degrado, stock pubblici; mercato della casa; Agenzie sociali per l'abitare e Ambiti Territoriali Sociali; Piano Casa nazionale e le opportunità offerte; potenziali collaborazioni tra soggetto pubblico e soggetti privati in materia di casa; connessione tra il sistema dell'abitare ed il Piano Energetico; analisi dei risultati dei bandi ERP e ERS qualora definiti e pubblicati; opportunità offerte dal Piano europeo per alloggi a prezzi accessibili anche in materia di affitti brevi; ecc) o di approfondimento di alcune questioni che si ritengono significative (evoluzione storica e urbanistica dell'edilizia residenziale pubblica nella Regione, comparazioni tra politiche abitative diverse, rassegne di casi studio, ecc.).

 Il tema di approfondimento sarà individuato, in accordo con la Regione, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, o dello stato di avanzamento delle progettualità messe in campo e che si vogliono monitorare.

Nell'ambito del presente accordo verranno finanziate borse di ricerca ai fini della realizzazione delle attività.

Art. 3 - Referenti del progetto

L'attività di supporto, di cui alla presente convenzione, è svolta da Iuav - ClusterLab H-City, che si impegna a promuovere la prosecuzione dell'attività di supporto, studio ed analisi intrapresa nelle annualità precedenti, con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Laura Fregolent, sotto la diretta vigilanza e in costante rapporto di collaborazione e di informazione con la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive.

Art. 4 - Obblighi delle parti

1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per il coordinamento istituzionale delle attività.
2) Iuav - ClusterLab H-City si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui al presente accordo.
3) La Regione e Iuav - ClusterLab H-City operano e collaborano su tutte le attività previste e si impongono, come criterio di azione, il principio di reciprocità per una completa e integrata visione unitaria dell'attività da svolgere, in uno spirito di collaborazione.
4) Ogni attività si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione nonché della legge nazionale.
5) La Regione e Iuav - ClusterLab H-City hanno completa autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le proprie attività.
6) Iuav - ClusterLab H-City redigerà annualmente un "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto" così composto:
 a) una sezione relativa allo stato dell'arte, con analisi di dati e statistiche raccolte annualmente per fornire una fotografia analitica del cambiamento in corso. I dati, suddivisi su base territoriale, saranno in particolare riferiti alle Provincie, alla Città metropolitana e ai Comuni ad alta tensione abitativa. Alcuni degli obiettivi posti alle ATER saranno elemento di attenzione;
 b) una sezione di approfondimento delle principali tematiche emergenti, quali, ad esempio: l'analisi del patrimonio destinato a edilizia residenziale pubblica; la domanda di abitare nella Regione e le sue caratteristiche; la mappatura dei progetti promossi ai sensi dell'art. 46 della

LR 39/2017, ecc. Tematiche che possono essere individuate in accordo tra Regione e Iuav - ClusterLab H-City.

Il "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto" restituisce con cadenza annuale lo stato del patrimonio residenziale pubblico attraverso l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi e la domanda di abitare in Veneto.

7) La Regione mette a disposizione i dati necessari alla stesura del "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto". A titolo esemplificativo i dati necessari sono: patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Regione e suo stato manutentivo; il numero di domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; le caratteristiche dei soggetti idonei assegnatari e non; i dati richiesti alle ATER e declinati come nuovi obiettivi.
8) Iuav - ClusterLab H-City si avvarrà di esperti esterni per le attività di estrapolazione ed elaborazione dei dati che saranno forniti dalla Regione Veneto entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo.
9) Iuav - ClusterLab H-City svolgerà anche attività di ricerca sui temi della casa e dell'abitare nelle sue diverse articolazioni (storica, architettonica, urbanistica, sociale, ecc.) e di divulgazione scientifica attraverso la pubblicazione di libri e articoli su riviste scientifiche, la partecipazione a convegni nazionali e internazionali, l'organizzazione di convegni e seminari sul tema casa e abitare, l'allestimento di mostre sui temi dell'accordo.
10) Iuav - ClusterLab H-City redigerà inoltre:
 - relazioni intermedie sullo stato dell'attività che, oltre a dettagliare le attività svolte nell'ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti durante lo stesso sul complesso dei lavori stabiliti ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
 - una relazione finale con una descrizione di tutti i risultati ottenuti.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previa verifica della disponibilità finanziaria, con Decreto a firma del Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, edilizia ospedaliera ed a finalità collettive per ulteriori due anni. Qualora le attività previste dal programma di ricerca, presentato annualmente, vengano realizzate in modo completo ed esaustivo prima di tale termine, è possibile procedere al rinnovo per l'annualità successiva.

Art. 6 - Oneri

Per l'attività di supporto di cui all'atto in oggetto della durata di un anno, decorrente dalla sottoscrizione del presente accordo, la Giunta regionale corrisponde a Iuav - ClusterLab H-City un contributo onnicomprensivo di euro 150.000,00, così erogato:

- 50% alla sottoscrizione della presente Convenzione, su presentazione di apposito programma di ricerca;
- 50% a saldo su presentazione alla Unità Organizzativa Edilizia di regolare rendicontazione delle spese sostenute, della bozza definitiva del "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto", nonché di apposita relazione sull'attività svolta da Iuav - ClusterLab H-City nel periodo considerato.

Eventuali inadempienze daranno diritto alla Regione di ridurre adeguatamente, con proprio provvedimento, il compenso o anche, nel caso di inadempienze gravi, di dare corso alla immediata risoluzione della convenzione.

Art. 7 - Proprietà dei dati e riservatezza

1) I dati raccolti e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) Le Parti potranno pubblicare i risultati e i prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, a Iuav e alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023.
3) Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi.

Art. 8 – Impegno di reciprocità e responsabilità

1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2) Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'uso di proprie strutture, attrezzature e scambio di dati nonché quant'altro fosse ritenuto utile al raggiungimento dei fini previsti dal presente Accordo.
3) Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito dell'attività del presente accordo.

Art. 9 - Riservatezza

1) Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività.
2) Le Parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 - Recesso

1) La Regione e Iuav - ClusterLab H-City hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte, con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o per le quali sussiste un'obbligazione giuridicamente vincolante, che dovranno essere comunque riconosciute.

Art. 11 - Legge applicabile e controversie

1) Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia agli artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990, alla DGR n. 1517/2023 nonché alle norme del Codice Civile, ove compatibili.
2) Le Parti si impegnano, con spirito di collaborazione, a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

ART.12 - Foro Competente

Per ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente accordo, il foro competente sarà quello di Venezia.

ART. 13 - Modalità di sottoscrizione, oneri e clausola d'uso

1) Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis) della L. n. 241/1990.
2) Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii. Le correlate spese sono a carico della parte richiedente.
3) Le spese relative all'imposta di bollo, che derivano dal presente Accordo, sono a carico di Iuav-ClusterLab H-City e assolte da IUAV in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 29074/1999.

Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, edilizia ospedaliera e a finalità collettive

IUAV - ClusterLab H-City

Il Rettore
